SETTORE V

Allegato 1- Indicazioni per i proponenti

CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SEZZE

Requisiti ed esigenze per la progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, messa in sicurezza, adeguamento normativo, efficientamento energetico, potenziamento e ampliamento, nonché per la fornitura di energia, la gestione e la manutenzione degli impianti.

Titolo I Disposizioni generali e quadro conoscitivo

Articolo 1 Oggetto e natura del documento

1. Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale dell'avviso pubblico adottato dal Comune di Sezze ai sensi dell'articolo 193, comma 16, del D.Lgs. n. 36/2023, e successive modificazioni e integrazioni, per la presentazione di proposte di finanza di progetto relative al servizio integrato di pubblica illuminazione comunale.

2. Esso individua il quadro delle esigenze dell'Amministrazione, i dati conoscitivi di riferimento, le caratteristiche funzionali del servizio, gli obiettivi tecnici, energetici, ambientali, gestionali ed economico-finanziari e i contenuti attesi dalle proposte.

3. Le indicazioni contenute nel presente allegato sono finalizzate a garantire trasparenza, confrontabilità e coerenza delle proposte con l'interesse pubblico, salvaguardando la possibilità per gli operatori economici di individuare soluzioni progettuali, tecnologiche, organizzative e finanziarie differenti.

4. Il presente documento non costituisce progetto posto a base di gara, capitolato definitivo, approvazione preventiva di specifiche soluzioni tecniche o affidamento contrattuale.

5. La presentazione della proposta non attribuisce alcun diritto all'aggiudicazione della concessione, né determina automaticamente obbligazioni finanziarie a carico dell'Amministrazione, restando ferme le disposizioni dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 2 Finalità pubbliche e obiettivi dell'intervento

1. L'Amministrazione comunale intende perseguire la riqualificazione complessiva del servizio di pubblica illuminazione, migliorandone la sicurezza, l'efficienza energetica, la qualità delle prestazioni, la continuità gestionale e la sostenibilità economica e ambientale.

2. La proposta dovrà concorrere al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) messa in sicurezza degli impianti e superamento delle criticità tecniche;

b) adeguamento normativo, elettrico, strutturale e illuminotecnico;

c) riduzione dei consumi energetici e degli sprechi;

d) miglioramento dell'affidabilità e della continuità del servizio;

e) riqualificazione delle infrastrutture esistenti;

f) potenziamento degli impianti nelle aree caratterizzate da insufficiente copertura illuminotecnica;

g) ampliamento della rete nelle zone del territorio comunale caratterizzate da documentate esigenze di illuminazione;

h) introduzione di sistemi di telecontrollo, regolazione e monitoraggio;

i) miglioramento delle attività di gestione e manutenzione;

j) riduzione dell'inquinamento luminoso e degli impatti ambientali;

k) razionalizzazione dei costi complessivi del servizio;

l) realizzazione di investimenti sostenibili nell'ambito della durata concessoria;

m) effettiva allocazione dei rischi secondo la disciplina delle concessioni e del partenariato pubblico-privato.

3. I risultati attesi dovranno essere illustrati mediante indicatori oggettivi, misurabili e verificabili, coerenti con il progetto, il Piano Economico-Finanziario e lo schema di convenzione.

Articolo 3 Consistenza impiantistica e consumi energetici di riferimento

1. Il quadro conoscitivo iniziale del servizio comprende 2.150 corpi illuminanti e un consumo di energia elettrica nell'anno 2025 pari a 1.484 MWh.

2. I dati sopra riportati costituiscono il quadro conoscitivo iniziale per l'elaborazione delle proposte e non rappresentano una certificazione definitiva della consistenza impiantistica, dello stato di conservazione delle infrastrutture o dei consumi energetici futuri.

3. Il proponente dovrà sviluppare le proprie valutazioni tecniche ed energetiche assumendo il consumo dell'anno 2025 quale riferimento conoscitivo iniziale, individuando e motivando la baseline energetica utilizzata ai fini della determinazione dei risparmi attesi.

4. La proposta dovrà quantificare, mediante criteri tecnici verificabili, i consumi previsti a seguito degli interventi di riqualificazione ed efficientamento, distinguendo i risparmi conseguibili sulla rete esistente dagli eventuali incrementi derivanti dal potenziamento e dall'ampliamento degli impianti.

5. Eventuali scostamenti rispetto ai dati forniti dall'Amministrazione dovranno essere espressamente evidenziati e adeguatamente motivati sulla base delle verifiche tecniche effettuate.

6. La determinazione della consistenza effettiva degli impianti, delle condizioni di funzionamento e della relativa disponibilità giuridica dovrà essere oggetto di specifica ricognizione, secondo le modalità previste dalla proposta e dalla successiva convenzione.

Articolo 4 Perimetro funzionale della concessione

1. La proposta dovrà riguardare il servizio integrato di pubblica illuminazione comunale, comprensivo delle attività e degli interventi necessari alla sua gestione, riqualificazione, efficientamento, potenziamento e ampliamento.

2. Il perimetro della concessione dovrà comprendere, nei limiti della disponibilità giuridica dell'Amministrazione:

a) corpi illuminanti e apparecchiature;

b) sostegni e strutture di supporto;

c) linee e infrastrutture elettriche;

d) quadri elettrici e dispositivi di comando e protezione;

e) punti di consegna e utenze;

f) sistemi di regolazione, controllo e monitoraggio;

g) ulteriori componenti funzionalmente connesse al servizio.

3. Il proponente dovrà individuare le eventuali infrastrutture appartenenti a soggetti terzi o caratterizzate da situazioni di titolarità non definite, specificando le verifiche e gli atti necessari per la loro eventuale inclusione.

4. Nessuna disposizione del presente allegato potrà essere interpretata come riconoscimento della disponibilità di beni appartenenti a terzi in assenza di idoneo titolo.

5. Il nucleo comune delle proposte comprende la rete esistente ricompresa nel perimetro disponibile, la sua messa in sicurezza e conformità, la riqualificazione energetica, la fornitura di energia e la gestione e manutenzione. Gli interventi migliorativi e gli ampliamenti sono rappresentati separatamente secondo gli articoli 10 e 11, senza ridurre le prestazioni del nucleo comune.

Articolo 5 Censimento e anagrafe digitale degli impianti

1. La proposta dovrà prevedere la ricognizione tecnica e la georeferenziazione del patrimonio impiantistico.

2. Il censimento dovrà consentire l'identificazione delle componenti essenziali del servizio, delle relative caratteristiche e dello stato manutentivo.

3. Dovranno essere previsti almeno:

a) identificazione e localizzazione dei punti luce;

b) classificazione delle apparecchiature;

c) individuazione dei sostegni e delle infrastrutture;

d) identificazione dei quadri e dei punti di alimentazione;

e) rilevazione delle criticità;

f) individuazione delle esigenze di adeguamento e sostituzione;

g) aggiornamento progressivo delle informazioni a seguito degli interventi.

4. Il proponente dovrà prevedere la costituzione e il mantenimento di un'anagrafe digitale, georeferenziata, interoperabile e accessibile all'Amministrazione.

5. La proposta dovrà specificare le modalità di aggiornamento, consultazione, esportazione e trasferimento dei dati, evitando vincoli tecnologici incompatibili con la futura continuità gestionale.

SETTORE V

Articolo 6 Verifiche preliminari e gestione delle difformità

1. La proposta dovrà indicare le modalità attraverso le quali saranno accertate la consistenza effettiva degli impianti, la loro funzionalità e la relativa disponibilità giuridica.

2. Dovranno essere individuate le attività di verifica da effettuare prima dell'avvio degli interventi e le modalità di formalizzazione delle risultanze.

3. Lo schema di convenzione dovrà disciplinare le conseguenze delle eventuali difformità accertate, evitando meccanismi automatici di incremento dei corrispettivi non coerenti con l'allocazione dei rischi e con l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

4. Eventuali modifiche del perimetro concessorio dovranno essere valutate e autorizzate secondo la normativa applicabile e le condizioni contrattuali.

Titolo II Interventi tecnici e prestazioni di investimento

Articolo 7 Riqualificazione e messa in sicurezza

1. La proposta dovrà prevedere gli interventi necessari al miglioramento delle condizioni di sicurezza, funzionalità e affidabilità degli impianti esistenti.

2. Dovranno essere valutati, in particolare:

a) sostituzione delle apparecchiature obsolete o inefficienti;

b) adeguamento dei quadri elettrici;

c) verifica e adeguamento delle linee;

d) verifica della sicurezza dei sostegni;

e) adeguamento dei sistemi di protezione;

f) superamento delle criticità elettriche e strutturali;

g) adeguamento delle prestazioni illuminotecniche.

3. Gli interventi dovranno essere classificati per priorità, distinguendo quelli necessari alla sicurezza e alla conformità normativa dagli interventi migliorativi.

4. La proposta dovrà indicare le quantità, le caratteristiche tecniche, i costi, i tempi e le modalità esecutive degli interventi.

Articolo 8 Efficientamento energetico

1. La proposta dovrà prevedere interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e al miglioramento dell'efficienza complessiva del servizio.

2. Dovranno essere illustrati:

a) le tecnologie previste;

b) i criteri di dimensionamento;

c) i sistemi di regolazione del flusso luminoso;

d) le modalità di funzionamento;

e) i risparmi energetici attesi;

f) le modalità di misurazione e verifica dei risultati.

3. Il proponente dovrà indicare il consumo energetico previsto dopo gli interventi e il risparmio conseguibile, espresso in MWh/anno e in percentuale.

4. I risparmi dovranno essere valutati con riferimento a una baseline motivata e verificabile.

5. Dovranno essere rappresentati separatamente gli effetti energetici degli interventi sulla rete esistente e quelli derivanti dall'installazione di nuovi punti luce.

Articolo 9 Qualità illuminotecnica e contenimento dell'inquinamento luminoso

1. La proposta dovrà garantire livelli di illuminazione coerenti con le caratteristiche delle aree interessate e con le norme tecniche applicabili.

2. Dovranno essere considerate le esigenze di sicurezza della circolazione, fruibilità degli spazi pubblici, comfort visivo e contenimento dell'inquinamento luminoso.

3. Le soluzioni dovranno evitare sovradimensionamenti non giustificati e prevedere, ove tecnicamente appropriato, sistemi di regolazione compatibili con i requisiti di sicurezza.

4. Il proponente dovrà illustrare le verifiche illuminotecniche previste e i criteri di scelta delle apparecchiature.

Articolo 10 Potenziamento degli impianti esistenti

1. La proposta dovrà individuare gli interventi di potenziamento necessari alla sicurezza e alla conformità della rete esistente, compresi nel nucleo comune, distinguendoli dalle ulteriori migliorie funzionali offerte dal proponente.

2. Gli interventi potranno comprendere:

a) integrazione di punti luce;

b) sostituzione o adeguamento dei sostegni;

c) potenziamento delle linee elettriche;

d) adeguamento o sostituzione dei quadri;

e) ulteriori opere necessarie al miglioramento delle prestazioni.

3. Per ciascun intervento dovranno essere indicati localizzazione, criticità, soluzione proposta, quantità, costo, tempi di realizzazione e conseguenze sui consumi e sugli oneri di manutenzione.

4. Gli interventi dovranno essere coerenti con il quadro economico e con il Piano Economico- Finanziario.

SETTORE V

Articolo 11 Ampliamento della rete comunale

1. La proposta dovrà contenere un piano motivato delle esigenze di ampliamento della rete. In assenza di localizzazioni e quantità obbligatorie espressamente individuate negli atti pubblicati, gli ampliamenti costituiscono interventi migliorativi proposti dall'operatore e devono essere distinti dal nucleo comune delle prestazioni.

2. Il piano dovrà individuare gli interventi proposti sulla base di esigenze tecnicamente motivate, evitando previsioni generiche o non adeguatamente localizzate.

3. Per ciascun intervento dovranno essere specificati:

a) area interessata;

b) esigenza pubblica da soddisfare;

c) numero e caratteristiche dei nuovi punti luce;

d) eventuali nuovi sostegni, linee e quadri;

e) opere civili necessarie;

f) costo stimato;

g) tempi di realizzazione;

h) autorizzazioni necessarie;

i) effetti sui consumi energetici;

j) costi manutentivi incrementali.

4. Il piano dovrà essere corredato da elaborati cartografici e schede tecniche idonei a consentire la valutazione della fattibilità e dell'effettiva utilità degli interventi.

5. Gli ampliamenti proposti dovranno essere coerenti con la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione e con il perimetro della concessione.

6. L'eventuale individuazione della proposta di interesse pubblico non costituisce autorizzazione alla realizzazione delle opere.

7. Per consentire il confronto, il proponente dovrà indicare separatamente costi di investimento, consumi, oneri gestionali e incidenza sul corrispettivo degli ampliamenti offerti, evidenziando le relative coperture nel piano economico-finanziario. Nessun ampliamento potrà essere rinviato a un futuro corrispettivo indeterminato.

Articolo 12 Programmazione e priorità degli interventi

1. La proposta dovrà contenere un programma organico degli investimenti, articolato per fasi e priorità.

2. Dovranno essere distinti:

a) interventi urgenti di messa in sicurezza;

b) interventi di adeguamento normativo;

c) interventi di riqualificazione ed efficientamento;

d) interventi di potenziamento;

e) interventi di ampliamento.

3. Per ciascuna fase dovranno essere indicati tempi, costi, eventuali autorizzazioni, modalità esecutive e interferenze con il servizio.

4. Il cronoprogramma dovrà risultare coerente con gli investimenti previsti nel Piano Economico-Finanziario.

Titolo III Gestione fornitura energetica e manutenzione

Articolo 13 Fornitura di energia elettrica

1. La proposta dovrà comprendere la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti ricompresi nella concessione.

2. Il proponente dovrà illustrare le modalità di gestione delle utenze, le ipotesi relative ai consumi e ai prezzi dell'energia, nonché i criteri di contabilizzazione e verifica.

3. Dovranno essere evidenziati gli effetti economici degli interventi di efficientamento e degli eventuali ampliamenti.

4. Eventuali meccanismi di revisione dei corrispettivi dovranno essere oggettivi, verificabili e coerenti con la normativa applicabile e con l'effettiva ripartizione dei rischi.

Articolo 14 Gestione e conduzione del servizio

1. La proposta dovrà prevedere un'organizzazione gestionale idonea ad assicurare continuità, efficienza e tempestività del servizio.

2. Dovranno essere illustrate:

a) struttura organizzativa;

b) personale e professionalità impiegate;

c) modalità di controllo degli impianti;

d) gestione delle segnalazioni;

e) gestione delle emergenze;

f) modalità di comunicazione con l'Amministrazione;

g) strumenti informatici di supporto.

3. Il proponente dovrà indicare le misure previste per assicurare la continuità del servizio anche durante l'esecuzione degli interventi.

SETTORE V

Articolo 15 Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. La proposta dovrà comprendere un piano di manutenzione riferito all'intera durata della concessione.

2. Il piano dovrà disciplinare:

a) manutenzione ordinaria e programmata;

b) manutenzione preventiva;

c) manutenzione correttiva;

d) manutenzione straordinaria;

e) verifiche periodiche di sicurezza;

f) sostituzione delle componenti deteriorate;

g) gestione dei materiali e delle scorte;

h) registrazione degli interventi.

3. Il corrispettivo dovrà comprendere la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria a garantire sicurezza, funzionalità e livelli di servizio degli impianti affidati per tutta la durata della concessione. Eventuali esclusioni potranno riguardare soltanto attività estranee al perimetro o eventi specificamente disciplinati nella matrice dei rischi; non potranno svuotare gli obblighi manutentivi o trasferire genericamente al Comune il costo dei guasti e delle sostituzioni.

4. Non saranno considerate adeguate formulazioni generiche che rendano indeterminato il perimetro degli obblighi manutentivi del concessionario.

Articolo 16 Pronto intervento e gestione delle emergenze

1. La proposta dovrà prevedere un sistema di pronto intervento idoneo a fronteggiare guasti, disservizi e situazioni di pericolo.

2. Dovranno essere indicati:

a) canali di segnalazione;

b) modalità di reperibilità;

c) tempi di presa in carico;

d) tempi di intervento;

e) tempi di ripristino;

f) procedure per le situazioni di emergenza;

g) modalità di informazione dell'Amministrazione.

3. I tempi proposti dovranno essere differenziati in funzione della gravità del disservizio e del rischio per la pubblica incolumità.

4. Sono richiesti almeno un servizio di ricezione delle segnalazioni e reperibilità continuativo, ventiquattro ore su ventiquattro, tutti i giorni dell'anno, e l'attivazione immediata delle misure necessarie in caso di pericolo per la pubblica incolumità. Restano fermi i livelli minimi prescritti dalla normativa e dai criteri ambientali minimi applicabili. Per ciascuna classe di guasto il proponente indicherà tempi massimi vincolanti, modalità di registrazione e verifica e misure temporanee di sicurezza; eventuali prestazioni migliorative saranno esplicitate separatamente.

Articolo 17 Telecontrollo e monitoraggio

1. La proposta dovrà prevedere sistemi di controllo e monitoraggio idonei a migliorare l'affidabilità e l'efficienza gestionale del servizio.

2. Dovranno essere illustrate le soluzioni per:

a) rilevazione dei guasti;

b) regolazione del flusso luminoso;

c) monitoraggio dei consumi;

d) gestione degli interventi;

e) produzione di report;

f) aggiornamento dell'anagrafe impiantistica.

3. I sistemi dovranno assicurare interoperabilità, sicurezza informatica, accessibilità e disponibilità dei dati.

4. Dovranno essere disciplinate le condizioni di trasferimento dei dati e degli strumenti necessari alla continuità gestionale alla scadenza della concessione.

Articolo 18 Livelli di servizio e indicatori di prestazione

1. La proposta dovrà individuare indicatori prestazionali oggettivi, misurabili e verificabili.

2. Gli indicatori dovranno riguardare almeno:

a) disponibilità e continuità degli impianti;

b) tempi di presa in carico delle segnalazioni;

c) tempi di ripristino dei guasti;

d) rispetto del programma manutentivo;

e) efficienza energetica;

f) aggiornamento dell'anagrafe;

g) qualità e tempestività della rendicontazione.

3. Per ciascun indicatore dovranno essere definiti valore-obiettivo, metodo di misurazione, frequenza di verifica e conseguenze dell'eventuale mancato raggiungimento.

4. Lo schema di convenzione dovrà prevedere adeguati meccanismi di controllo, contestazione, penali e decurtazione dei corrispettivi.

5. Gli indicatori devono distinguere il rispetto degli obblighi minimi dalle prestazioni migliorative e consentire una verifica documentata per l'intera durata. Le modalità di valutazione restano esclusivamente quelle pubblicate nell'avviso.

Articolo 19 Misurazione e verifica delle prestazioni energetiche

1. La proposta dovrà contenere un piano di misurazione e verifica dei risultati energetici.

2. Il piano dovrà individuare:

a) baseline energetica;

b) criteri di normalizzazione;

c) modalità di acquisizione dei dati;

d) periodicità delle verifiche;

e) responsabilità delle attività di controllo;

f) modalità di accertamento degli scostamenti;

g) misure correttive e conseguenze contrattuali.

3. Le prestazioni dichiarate dovranno essere verificabili dall'Amministrazione mediante dati e documenti accessibili, anche attraverso controlli indipendenti.

Titolo IV Quadro economico e struttura concessoria

Articolo 20 Durata della concessione

1. La durata indicativa della concessione è stabilita in 15 anni, corrispondenti a 180 mesi.

2. Il proponente dovrà dimostrare la congruità della durata in relazione agli investimenti previsti, ai tempi di recupero, alle condizioni di finanziamento e all'equilibrio economico-finanziario, nel rispetto dell'articolo 178 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Eventuali differenti articolazioni temporali dovranno essere adeguatamente motivate e valutate dall'Amministrazione secondo la disciplina applicabile.

4. Per rendere confrontabili proposte di diversa durata, il proponente dovrà esporre il costo complessivo a carico del Comune, il relativo valore attualizzato con esplicitazione delle ipotesi di calcolo, gli investimenti e le condizioni finali di restituzione. La durata non potrà fondarsi su rinnovi o proroghe automatici e sarà verificata in relazione al tempo ragionevolmente necessario al recupero degli investimenti e alla remunerazione del capitale.

SETTORE V

Articolo 21 Quadro economico annuo di riferimento

1. La spesa annua storica comunicata dall'Amministrazione è riportata nel seguente prospetto, con finalità esclusivamente conoscitiva.

Componente	Imponibile annuo	Imposta	Totale annuo
Energia elettrica	€ 356.219,61	€ 78.368,31	€ 434.587,92
Manutenzione	€ 63.714,98	€ 6.371,50	€ 70.086,48
Totale	**€ 419.934,59**	**€ 84.739,81**	**€ 504.674,40**

2. Il quadro economico rappresenta il riferimento conoscitivo per l'elaborazione delle proposte e per la valutazione della sostenibilità economica dell'operazione.

3. Gli importi non costituiscono automaticamente il canone della futura concessione, né un impegno di spesa assunto dall'Amministrazione.

4. Il proponente dovrà rappresentare distintamente il corrispettivo richiesto, gli investimenti, i costi di gestione e le ulteriori componenti economiche dell'operazione.

5. Il canone annuo massimo e le relative condizioni economiche sono esclusivamente quelli stabiliti nell'avviso pubblico. Gli importi storici del presente articolo non sostituiscono né incrementano tale limite. Il proponente dovrà esporre il canone richiesto al netto dell'imposta, gli oneri fiscali applicabili e il totale a carico del Comune, distinguendone le componenti e illustrando gli eventuali meccanismi di aggiornamento consentiti dagli atti della procedura.

6. La spesa comunale per il servizio corrente non costituisce apporto di capitale privato né costo dell'investimento di riqualificazione. Quest'ultimo deve essere quantificato nel quadro economico del progetto e finanziato secondo le fonti analiticamente indicate nel piano economico-finanziario. L'assunzione della gestione da parte del concessionario non elimina il corrispettivo comunale previsto dalla concessione.

Articolo 22 Proiezione economica sulla durata concessoria

1. La proiezione aritmetica del quadro economico annuo su quindici anni, a prezzi costanti, è pari a:

- € 6.299.018,85 al netto dell'IVA;
- € 7.570.116,00 IVA inclusa.

2. Tale proiezione ha natura esclusivamente conoscitiva e non rappresenta automaticamente il valore stimato della concessione, il valore degli investimenti, il canone contrattuale o un limite di spesa autorizzato.

3. Il proponente dovrà sviluppare le proprie valutazioni economico-finanziarie considerando le effettive condizioni di gestione, gli investimenti, l'evoluzione dei costi, i rischi e gli eventuali meccanismi di aggiornamento consentiti.

Articolo 23 Piano Economico-Finanziario asseverato

1. La proposta dovrà essere corredata dal Piano Economico-Finanziario asseverato, secondo la disciplina applicabile.

2. Il PEF dovrà rappresentare, in modo analitico e verificabile:

a) investimenti iniziali e successivi;

b) costi di progettazione e realizzazione;

c) costi energetici;

d) costi di gestione e manutenzione;

e) costi di potenziamento e ampliamento;

f) oneri finanziari e fiscali;

g) corrispettivi e ricavi;

h) fonti di finanziamento;

i) flussi di cassa;

j) indicatori di sostenibilità e redditività;

k) analisi di sensitività;

l) ipotesi di revisione e riequilibrio;

m) effetti economici dei rischi allocati.

3. Il PEF dovrà essere coerente con il progetto, il quadro economico, il cronoprogramma, lo schema di convenzione e la matrice dei rischi.

4. Il proponente dovrà distinguere capitale proprio, finanziamenti di terzi e corrispettivi comunali. Contributi pubblici iniziali, garanzie o altre forme di sostegno non potranno essere presupposti se non espressamente previsti dagli atti della procedura. L'asseverazione non sostituisce le verifiche dell'Amministrazione sulla sostenibilità, convenienza e corretta allocazione dei rischi.

Articolo 24 Valore stimato della concessione

1. Il valore stimato della concessione dovrà essere determinato secondo l'articolo 179 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il proponente dovrà distinguere il valore della concessione dall'importo degli investimenti, dalla spesa annua di riferimento e dai corrispettivi eventualmente posti a carico dell'Amministrazione.

3. Dovranno essere illustrate le ipotesi di calcolo e le componenti economiche considerate.

SETTORE V

Articolo 25 Rischio operativo e matrice dei rischi

1. La proposta dovrà configurare un effettivo rapporto concessorio, nel rispetto delle disposizioni applicabili al partenariato pubblico-privato.

2. La matrice dei rischi dovrà individuare, per ciascun rischio:

a) descrizione;

b) probabilità e impatto;

c) soggetto responsabile;

d) misure di prevenzione e mitigazione;

e) effetti economico-finanziari;

f) strumenti contrattuali di gestione.

3. Dovranno essere considerati, in particolare, i rischi di progettazione, realizzazione, disponibilità, manutenzione, prestazione energetica, gestione e variazione dei costi.

4. La previsione di un corrispettivo a carico dell'Amministrazione non esonera dalla dimostrazione dell'effettiva allocazione del rischio operativo secondo la normativa applicabile.

5. Non saranno considerate sufficienti dichiarazioni meramente formali di trasferimento del rischio prive di corrispondenti previsioni economiche e contrattuali.

Articolo 26 Schema di convenzione e tutela dell'Amministrazione

1. La proposta dovrà comprendere uno schema di convenzione coerente con il progetto, il PEF e la matrice dei rischi.

2. Lo schema dovrà disciplinare almeno:

a) oggetto e durata;

b) obblighi delle parti;

c) investimenti e cronoprogramma;

d) gestione e manutenzione;

e) livelli di servizio;

f) corrispettivi e pagamenti;

g) verifiche e controlli;

h) penali e decurtazioni;

i) garanzie e coperture assicurative;

j) revisione e riequilibrio nei casi consentiti;

k) responsabilità;

l) risoluzione e cessazione;

m) subentro e continuità del servizio;

n) restituzione finale degli impianti.

3. Le clausole dovranno garantire la verificabilità delle prestazioni, la tutela dell'interesse pubblico e l'effettività dell'allocazione dei rischi.

Titolo V Requisiti ambientali sicurezza e attuazione

Articolo 27 Criteri ambientali minimi

1. Le soluzioni progettuali dovranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi applicabili ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Dovranno essere considerate le disposizioni vigenti e pertinenti in materia di illuminazione pubblica, con particolare riferimento ai criteri ambientali applicabili alle sorgenti luminose, agli apparecchi di illuminazione e ai servizi di progettazione e gestione.

3. La proposta dovrà illustrare le misure previste per la riduzione dei consumi, il contenimento dell'inquinamento luminoso, la durabilità delle componenti e la corretta gestione dei materiali.

Articolo 28 Sicurezza degli impianti e dei lavori

1. Gli interventi dovranno rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, sicurezza sul lavoro e prevenzione dei rischi elettrici e strutturali.

2. La proposta dovrà individuare le principali criticità e le misure necessarie alla loro eliminazione o mitigazione.

3. Dovranno essere distinti gli interventi urgenti di messa in sicurezza dalle ulteriori opere di riqualificazione.

4. La documentazione progettuale dovrà individuare gli adempimenti e gli oneri di sicurezza applicabili alle attività previste.

Articolo 29 Vincoli e autorizzazioni

1. La proposta dovrà individuare i vincoli urbanistici, paesaggistici, archeologici, ambientali e idrogeologici eventualmente incidenti sugli interventi.

2. Dovranno essere specificati gli atti di assenso e le autorizzazioni necessari.

3. Il proponente dovrà rappresentare le eventuali criticità autorizzative e le misure previste per il loro superamento.

4. L'eventuale individuazione della proposta di interesse pubblico non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione delle opere.

SETTORE V

Articolo 30 Cronoprogramma e continuità del servizio

1. La proposta dovrà comprendere un cronoprogramma articolato per fasi, con indicazione delle attività progettuali, autorizzative, realizzative e gestionali.

2. Dovranno essere individuati gli interventi prioritari e le modalità per garantire la continuità del servizio durante l'esecuzione delle opere.

3. Il cronoprogramma dovrà essere coerente con il quadro economico e con il Piano Economico-Finanziario.

Titolo VI Documentazione valutazione e disposizioni finali

Articolo 31 Contenuti della proposta

1. La proposta dovrà comprendere la documentazione prevista dall'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023: progetto di fattibilità redatto secondo l'articolo 6-bis dell'Allegato I.7, bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato e specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, oltre alla documentazione richiesta dall'avviso.

2. La documentazione dovrà consentire la verifica della fattibilità tecnica e amministrativa, della sostenibilità economico-finanziaria, della convenienza pubblica e dell'effettiva allocazione dei rischi.

3. In particolare, dovranno essere rappresentati:

a) progetto di fattibilità e relativi elaborati;

b) relazione tecnico-illustrativa;

c) analisi dello stato degli impianti;

d) piano di riqualificazione e adeguamento;

e) piano di efficientamento energetico;

f) piano di potenziamento e ampliamento;

g) quadro economico degli investimenti;

h) cronoprogramma;

i) piano di gestione e manutenzione;

j) Piano Economico-Finanziario asseverato;

k) schema di convenzione;

l) matrice dei rischi;

m) relazione sulla sostenibilità e convenienza dell'operazione;

n) dichiarazioni e documentazione relative ai requisiti del proponente;

o) indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensive degli eventuali diritti sulle opere dell'ingegno.

4. La documentazione dovrà essere completa, coerente e priva di contraddizioni sostanziali tra le diverse componenti.

Articolo 32 Presentazione delle proposte e chiarimenti

1. Le proposte dovranno essere presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dall'avviso pubblico.

2. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate mediante PEC all'indirizzo istituzionale protocollo@pec.comune.sezze.lt.it, secondo le disposizioni dell'avviso.

3. Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sezze, nella sezione «Amministrazione trasparente», nella pagina dedicata alla procedura.

4. I chiarimenti non potranno modificare i requisiti essenziali o i criteri di valutazione senza l'adozione e la pubblicazione degli atti necessari e, ove dovuto, l'adeguamento dei termini.

Articolo 33 Valutazione delle proposte

1. Le proposte saranno esaminate ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo i criteri di valutazione comparativa previamente approvati e pubblicati nell'avviso pubblico e nei documenti da esso espressamente richiamati.

2. La valutazione dovrà considerare la rispondenza ai fabbisogni dell'Amministrazione, la fattibilità tecnica e amministrativa, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità gestionale e l'effettiva allocazione del rischio operativo.

3. Il presente documento non introduce criteri di valutazione ulteriori rispetto a quelli formalmente approvati e pubblicati.

4. L'individuazione della proposta di interesse pubblico non costituisce aggiudicazione della concessione, restando ferme le successive fasi procedimentali previste dalla normativa.

5. Ai fini dell'applicazione dei criteri pubblicati, le proposte dovranno consentire di distinguere le prestazioni del nucleo comune dalle migliorie, rappresentando gli effetti di ampliamenti, durata e condizioni economiche. Il presente allegato non attribuisce punteggi, preferenze o automatismi ulteriori rispetto alla disciplina dell'avviso.

Articolo 34 Restituzione degli impianti e continuità gestionale

1. La proposta dovrà disciplinare le condizioni di restituzione degli impianti alla scadenza della concessione.

2. Dovranno essere previste:

a) consegna delle infrastrutture nelle condizioni contrattualmente stabilite;

b) trasmissione dell'anagrafe impiantistica aggiornata;

c) consegna degli elaborati progettuali e della documentazione tecnica;

d) trasferimento dei dati gestionali;

e) disponibilità delle informazioni necessarie alla continuità del servizio;

f) verifiche finali e accertamento di eventuali carenze.

3. La convenzione dovrà disciplinare le responsabilità del concessionario e gli strumenti di tutela dell'Amministrazione in caso di inadempimento.

Articolo 35 Disposizioni finali

1. Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale dell'avviso pubblico.

2. Le indicazioni contenute nel presente allegato devono essere interpretate in coerenza con l'avviso, con il D.Lgs. n. 36/2023 e con le ulteriori disposizioni applicabili.

3. La presentazione della proposta non determina l'affidamento della concessione, né l'assunzione automatica di obbligazioni contrattuali o finanziarie a carico del Comune.

4. L'Amministrazione conserva le prerogative di valutazione, verifica e determinazione previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Il Responsabile del Settore V
Arch. Antonio Stamegna

ID
Antonio Stamegna
31/10/2026 09:40:46 UTC+0100